

# PROCURA

Il/La/I sottoscritto/a/i \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (di seguito designato "mandante")

conferisce procura all'avv. **Igor Bernasconi** (di seguito designato "mandatario")

Iscritto nel Registro degli avvocati del Cantone Ticino, membro dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATi) e della Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA), perché abbia a rappresentarla relativamente alle seguenti pratiche:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

In particolare il mandatario è autorizzato ad agire in ogni procedura giudiziaria o extragiudiziaria direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto sopra indicato, con la facoltà di chiamare e stare in causa, sporgere o ritirare querele e denunce penali, ricevere atti e citazioni, transigere, compromettere, appellare, deferire o riferire il giuramento, e ciò davanti a tutte le autorità amministrative, giudiziarie o arbitrali, iniziare e proseguire procedimenti esecutivi compresa la domanda di fallimento, accordare termini, proroghe e dilazioni, riscuotere somme, ricevere valori e rilasciare quietanze, fare depositi, prelevare fondi e procedere a pagamenti.

Inoltre il mandatario ha la facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto che ritenesse nell'interesse del/della/dei mandante/i, il/la/i quale/i lo ratifica/no già sin d'ora, tenendo indenne il mandatario da ogni relativa responsabilità.

Sulla scorta del contratto di mandato tra mandante/i e mandatario, richiamata l'esistenza per le attività di monopolio dell'avvocato di massimi stabiliti dalla Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, o di altri Cantoni, o esteri, il/la/i mandante/i si impegna/no a corrispondere, a semplice richiesta, gli anticipi e emolumenti finali conformemente agli accordi intervenuti, e dichiara di cedere a titolo di garanzia al mandatario le indennità per ripetibili fino all'importo delle sue pretese.

La presente procura, riservate divergenti norme imperative, non si estingue con la morte, la dichiarazione di scomparsa, la perdita della capacità civile o il fallimento del/della/dei mandante/i.

A pratica ultimata, il mandatario è autorizzato, nei limiti delle sue pretese, a trattenere atti da lui redatti ed esercitare i diritti di compensazione e di ritenzione previsti dalla legge fino alla liquidazione di ogni ragione di dare e avere.

Il mandatario, anche senza interpellare il mandante, è autorizzato a distruggere l'incarto trascorsi dieci anni dalla conclusione del mandato.

**Il/La/I mandante/i dichiara/no di eleggere il foro di \_\_\_\_\_** e di riconoscere l'applicazione del diritto svizzero per ogni contestazione che potesse sorgere a dipendenza del presente mandato.

**Il/La/I mandante/i dichiara/no di aver letto, compreso e accettato le disposizioni che regolano la remunerazione del mandatario, nell'ambito del presente contratto di mandato.**

In fede,

Il/La/I mandante/i:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_